



# COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

## Determinazione n. 59 del 08.04.2025

Oggetto:

**REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2025 - INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ASSOLO DI BERZO INFERIORE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI EDUCATIVE - CIG: B665ECA86C**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE SOCIO-CULTURALE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **otto** del mese **aprile**,

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 3 del 10/01/2025 con il quale sono state conferite al Dott. Matteo Tonsi le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 03/04/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha formulato specifico indirizzo al sottoscritto per sostenere e favorire l'organizzazione, per l'anno 2025, di un centro estivo destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado per lo svolgimento delle seguenti attività:

- svolgimento compiti delle vacanze e/o potenziamento didattico per ingresso al nuovo anno scolastico
- attività ricreative varie (giochi tradizionali all'aperto, attività in musica, animare il paese, attività ecologiche)

**Ravvisata** la necessità di provvedere all'acquisizione di prestazioni sociali educative al fine di realizzare un'attività volta al potenziamento didattico ed al recupero delle competenze scolastiche destinata agli studenti dai 6 ai 14 anni residenti nel Comune di Ceto.

**Visti:**

- la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.)", cosiddetta Spendig Review, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 che testualmente recita: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei

comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. (.....) (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)

#### **Richiamati:**

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che reca *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) ...omissis.... - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.*
- *l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;*
- *le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;*
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018), comma 130 Art. 1, che recita testualmente: *“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”.*

**Richiamato** l'art. 49, comma 6, del D. Lgs.36/2023 che dispone *“...È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;*

**Considerato** che, nel caso di specie si ritiene di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, derogando all'applicazione del principio di rotazione, di cui sopra, per le seguenti oggettive motivazioni:

- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00;
- da parte dell'Ente si è accertato un positivo grado di soddisfazione delle prestazioni garantire dall'affidatario in ordine all'esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, difficilmente equiparabili da altro operatore;
- la tipologia e la natura dell'affidamento fanno riferimento ad un mercato la cui struttura e novero dei soggetti economici ivi operanti è particolare ed estremamente ristretta.

**Considerato** inoltre che si è comunque proceduto ad una ricerca informale di mercato inoltrando, per le vie brevi, richiesta di idoneo preventivo ad alcuni operatori economici presenti sul territorio e più precisamente:

- Cooperativa Arcobaleno di Breno (BS), preventivo pervenuto al prot. n. 2763 in data 08/04/2025 dal quale si desume importo complessivo di € 4.300,00 oltre all'Iva di legge 5%;
- Cooperativa Assolo di Berzo Inferiore (BS), preventivo pervenuto al prot. n. 2762 in data 08/04/2025 per l'importo di € 3.202,00 Iva Esente Art. 10 DPR 633/72;
- Cooperativa Azzurra di Darfo Boario Terme (BS), non ha presentato alcun preventivo;
- Cooperativa Sebina di Castro (BG), non ha presentato alcun preventivo.

**Visto** il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2011 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/04/2015.

**Ritenuto** opportuno pertanto interessare la Società Cooperativa Onlus "Assolo", consolidata e rinomata realtà operante sul territorio che ha già prestato la propria attività in favore dell'Ente, con sede in Viale Caduti n. 9 – 25040 Berzo Inferiore (BS), CF e P.Iva 03754270985, operatore economico specializzato nel settore delle attività educative, ricreative e didattiche, che a seguito della ricerca di mercato eseguita risulta essere l'operatore economico più conveniente per l'erogazione delle prestazioni in oggetto.

**Visto** l'art.192 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione per la stipula del contratto indicante il fine che con la stessa si intende perseguire, il suo oggetto, la formula e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

**Visto** il preventivo pervenuto in data 08/04/2025 e registrato al prot. n. 2762 formulato da "Assolo Società Cooperativa Onlus", dal quale si evince la disponibilità della stessa all'erogazione delle prestazioni per la realizzazione dell'attività educativa del Centro Estivo 2025 per la durata di n. 2 settimane, dietro pagamento di un corrispettivo complessivo di €. 3.202,00, esente Iva ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72.

**Preso Atto** che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità.

**Considerato** altresì che i prezzi offerti risultano congrui e competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, soddisfacendo le esigenze dell'Ente.

**Verificata** la regolarità della posizione propria dell'operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, così come desumibile dal certificato DURC emesso da INPS n. 44853445 con scadenza validità il 27/06/2025.

**RITENUTO**, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – ad "Assolo Società Cooperativa Onlus", con sede in Viale Caduti n. 9 – 25040 Berzo Inferiore (BS), CF e P.Iva 03754270985, il servizio per l'erogazione delle prestazioni volte alla realizzazione dell'attività educativa del Centro Estivo 2025 per la durata di n. 2 settimane, dietro pagamento di un corrispettivo complessiva di €. 3.202,00, esente Iva ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72, contestualmente procedendo all'assunzione d'idoneo impegno di spesa.

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.

**Accertata** la disponibilità della spesa sul capitolo di cui trattasi.

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

**Dato Atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000.

**Richiamato** il D.Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”*.

**Dato Atto** che l’esigibilità delle obbligazioni da assumere avverrà nell’anno 2025.

**Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni.

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare ad "Assolo Società Cooperativa Onlus", con sede in Viale Caduti n. 9 – 25040 Berzo Inferiore (BS), CF e P.Iva 03754270985, il servizio per l'erogazione delle prestazioni volte alla realizzazione dell'attività educativa del Centro Estivo 2025 per la durata di n. 2 settimane, dietro pagamento di un corrispettivo complessiva di €. 3.202,00, esente Iva ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72, così come si evince dal preventivo assunto al protocollo comunale in data 08/04/2025 al n. 2762.
3. Di impegnare la spesa di 3.202,00, esente Iva Art. 10 DPR 633/72, al capitolo 10420308/1 – Missione 4 – Programma 6 – Piano Finanziario U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2025 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro l'esercizio finanziario 2025.
5. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.
7. Di dare atto che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Ceto, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa.
8. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
9. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo

di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

10. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Dott. Matteo Tonsi**

## **CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)**

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 08.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Dott. Matteo Tonsi**

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 08.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**F.to Bazzoni Marco**

Copia della sujestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 09.04.2025

L'INCARICATO PER LA PUBBLICAZIONE

**F.to Guarinoni Maddalena**